

# Frontalieri tassati solo in Svizzera se residenti entro 20 km dal confine

Qualora il Comune di residenza disti più di 20 km dal confine si applica la tassazione concorrente

/ Massimo NEGRO

Sono da qualificare come **"lavoratori frontalieri in Svizzera"**, ai fini della specifica disciplina convenzionale, i soggetti che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente, ma non è necessario che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al Comune di residenza. È quanto **chiarito** dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38 emanata ieri.

Ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Convenzione Italia-Svizzera contro le **doppie imposizioni** stipulata il 9 marzo 1976 e ratificata dalla L. 23 dicembre 1978 n. 943, "il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974".

L'art. 1 del suddetto Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974 tra l'Italia e la Svizzera, ratificato dalla L. 26 luglio 1975 n. 386, prevede che "i salari, gli **stipendi** e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta"; pertanto, i frontalieri residenti in Italia che vanno a lavorare in Svizzera come dipendenti sono tassati **solo** in tale Stato.

Al fine di "contemperare" tale aspetto, il successivo art. 2 stabilisce che i Cantoni svizzeri confinanti con l'Italia (Grigioni, Ticino e Vallese) versano ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una **parte del gettito fiscale** proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio e che svolgono l'attività di lavoro dipendente in Svizzera, con tassazione esclusiva in tale Stato.

I suddetti atti internazionali stipulati tra l'Italia e la Svizzera **non** forniscono però una **definizione** di "lavoratore frontaliere". Al fine di chiarire tale aspetto, in sede di conversione del DL 22 ottobre 2016, n. 193, il Senato ha quindi approvato un Ordine del Giorno con il quale si è impegnato il Governo a fornire una definizione di "lavoratore frontaliere svizzero" secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che periodicamente individua i "criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del

Vallese a favore dei comuni italiani di confine".

I criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie, di cui all'art. 2 dell'Accordo del 1974, sono infatti stabiliti con **appositi decreti** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ultimo dei quali è stato emanato il 4 agosto 2016. Nell'ambito di tali decreti, si stabilisce che "la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese".

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione di ieri, afferma che sono da qualificare come **"lavoratori frontalieri in Svizzera"**, ai fini della specifica disciplina convenzionale, i soggetti che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente, precisando che non è necessario che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al Comune di residenza.

Viene quindi **confermato** a livello "centrale" quanto era già stato affermato dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia con il parere n. [904-45720/2008](#), nonché dalla dottrina.

## Tassazione anche in Italia per i Comuni "fuori fascia"

Qualora il lavoratore sia residente in un Comune al di **fuori** della suddetta fascia di confine, non si potrà quindi applicare la specifica disciplina dei frontalieri di cui all'Accordo del 1974, ma si dovrà fare riferimento alla disciplina generale dettata dall'art. 15 comma 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra l'Italia e la Svizzera, in base alla quale, conformemente al modello OCSE, il lavoratore dipendente residente in Italia che svolge l'attività in Svizzera è soggetto alla **tassazione concorrente** di entrambi gli Stati.

In tal caso, ai fini della **tassazione in Italia** del reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera, si applica:

- la **franchigia** prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, pari a 7.500 euro a decorrere dal 1° gennaio 2015 (art. 1 comma 175 della L. 147/2013 e 1 comma 690 della L. 190/2014);
- il **credito** per le imposte pagate all'estero, riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia, cioè al netto della suddetta franchigia, ai sensi dell'art. 165, comma 10, del TUIR.